

Autostrade per l'Italia S.p.A.

Statuto Sociale

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione:

"Autostrade per l'Italia S.p.A."

Art. 2

La Società svolge attività di costruzione e gestione di: autostrade; infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale; infrastrutture di sosta ed intermodali nonché delle relative adduzioni. Nello svolgimento di tale attività, la Società pertanto, esemplificativamente e non tassativamente, ne cura:

- a) le manutenzioni, le riparazioni straordinarie, le innovazioni, gli ammodernamenti ed i completamenti; e si avvale
- b) dei diritti di passaggio e di sosta e di quelli comunque connessi al godimento della rete autostradale e di tali infrastrutture e ciò sotto forma di abbonamenti o altri corrispettivi.

La Società, inoltre, promuove, esercita e sviluppa, anche in quanto connessi o, comunque, pertinenti alla costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta ed intermodali e relative adduzioni:

- 1) attività di studio, di consulenza, di assistenza tecnica e di progettazione;

2) attività dirette all'acquisizione, qualunque ne sia la modalità, ed alla commercializzazione di brevetti, *know-how*, impianti, tecnologie, servizi informatici, telematici, a valore aggiunto;

3) attività di commercializzazione di beni e servizi;

4) attività di prestazione di servizi, anche informativi ed editoriali, a beneficio dell'utenza;

5) attività dirette all'utilizzazione economica delle pertinenze autostradali, ivi compresa la rete di telecomunicazioni.

Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte, in Italia ed all'estero, direttamente ovvero con l'acquisizione, anche in sede di costituzione, di partecipazioni in società, consorzi ed associazioni anche temporanee.

Per la più efficace realizzazione dell'oggetto sociale, la Società può compiere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa o utile per tale fine, nonché qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, attiva o passiva, mobiliare e immobiliare e rilasciare garanzie anche reali nell'interesse delle imprese, consorzi ed associazioni partecipate direttamente o indirettamente o da cui è partecipata.

#### Art. 3

La Società ha sede legale in Roma.

Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 4

Il domicilio dei soci agli effetti sociali e' quello risultante dal libro soci.

Art. 5

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere prorogata una o più volte, escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Art. 6

Il capitale sociale è di Euro 622.027.000,00 (seicentoventiduemilioniventisettemila/00) diviso in numero 622.027.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Art. 7

E' vietata l'intestazione ad interposta persona delle azioni, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta, a comunicare alla Società l'identità dei fiducianti.

Art. 8

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2441 C.C..

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione determinano, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse sui versamenti ritardati, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 C.C.

#### Art. 9

Le azioni sono nominative, rappresentate da titoli azionari e sono liberamente trasferibili.

#### Art. 10

Ogni azione e' indivisibile e dà diritto ad un voto.

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

La titolarità dell'azione comporta adesione allo Statuto della Società.

La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

#### Art. 11

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni

ovvero *cum warrant*, in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

#### Art 12

L'organo amministrativo della Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e segg. c.c..

#### Assemblee

#### Art. 13

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno tenute nel Comune ove ha sede la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

#### Art. 14

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso, contenente l'ordine del giorno ai Soci con lettera raccomandata A.R., ovvero con telegramma, telefax o altri mezzi telematici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, in tutti i casi comunicato almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, a norma di legge. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### Art. 15

Coloro ai quali spetta il diritto di voto, almeno due giorni prima della data fissata per l'apertura dei lavori assembleari, devono depositare le proprie azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. Le azioni depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

#### Art. 16

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di

legge, mediante delega scritta.

In caso di partecipazione all'Assemblea con le modalità di cui al terzo comma del successivo art. 20, la delega dovrà pervenire alla Società prima dell'apertura dei lavori assembleari.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sul diritto di intervenire all'Assemblea stessa.

#### Art. 17

L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 23; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario. Non si fa luogo alla nomina del Segretario quando il verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio.

#### Art. 18

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla

redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

#### Art. 19

Per la validità delle delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie valgono le relative norme stabilite dalla legge.

#### Art. 20

Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei soggetti cui spetta il diritto di voto, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale e' l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei soggetti cui spetta il diritto di voto.

E' consentita la partecipazione all'Assemblea per videoconferenza o per audioconferenza, a condizione che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere l'Assemblea tenuta in detto luogo;

(ii) sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della

votazione;

(iii) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione, nonché di ricevere o trasmettere documenti;

(iv) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. Coloro che intendono partecipare all'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente, dovranno comunicare alla Società, contestualmente al deposito delle azioni di cui al precedente articolo 15, le informazioni necessarie alla realizzazione del collegamento video o audio.

#### Art. 21

La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 e da non più di 15 membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero. Gli Amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità e professionalità.

I requisiti di onorabilità di un amministratore si ritengono non sussistenti qualora lo stesso si trovi all'atto della nomina in una delle situazioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000.

Il requisito di professionalità sottintende l'aver maturato una significativa esperienza in:

- attività amministrative, direttive o di controllo presso imprese pubbliche o private; ovvero
- attività professionali attinenti o comunque funzionali all'amministrazione, gestione o al controllo di società commerciali, di produzione o di servizi; o
- attività di insegnamento in materie giuridiche, tecniche od economiche.

Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società. Il Consiglio accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di decadenza.

#### Art. 22

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare al Consiglio di Amministrazione uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi

Amministratori.

Art. 23

Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente. Il Consiglio può nominare un Vice Presidente, nonché uno o più Amministratori Delegati. Nomina pure un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente. In mancanza di Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consigliere più anziano di età qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.

Art. 24

Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra località, purché in Italia, dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata ovvero con telegramma, telefax, posta elettronica o altri mezzi telematici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente la indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di

urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco.

In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.

Il Consiglio può radunarsi per videoconferenza o per audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti.

#### Art. 25

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

#### Art. 26

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Dei verbali stessi il Segretario del Consiglio di Amministrazione può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal Presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

#### Art. 27

Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione. Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri del compenso stabilito dall'Assemblea, ove dalla stessa determinato in misura complessiva.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e' stabilita secondo la disciplina di cui all'articolo 2389 terzo comma del codice civile.

#### Art. 28

L'Organo Amministrativo e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza

della società;

- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

#### Art. 29

1. Le procedure di affidamento di concessioni relative all'esercizio di attività di ristorazione e *markets* nelle aree di servizio ubicate lungo la rete autostradale, sono demandate in via esclusiva ad un *Advisor* al quale sono assegnate obbligatoriamente dal Comitato Esecutivo, ove istituito, e, in mancanza, dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, le relative funzioni propositive e consultive.

2. L'*Advisor* è nominato dal Comitato Esecutivo, ovvero dall'Amministratore Unico o, in mancanza del Comitato Esecutivo, dal Consiglio di Amministrazione al fine di procedere all'affidamento delle concessioni relative all'esercizio di attività di ristorazione e *markets* nelle aree di servizio ubicate lungo la rete autostradale ed è scelto fra primarie banche d'affari e/o società di consulenza o revisione contabile, in base a criteri di professionalità e di economicità del servizio.

3. All'*Advisor* è affidato in via esclusiva il compito:

a) di istituire, organizzare, gestire e controllare le procedure per l'affidamento di concessioni relative all'esercizio di attività di ristorazione e *markets* nelle aree di servizio ubicate lungo la rete autostradale;

b) di riferire al Comitato Esecutivo, ovvero all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, in mancanza del Comitato Esecutivo, in merito all'esito delle procedure di cui al punto a), proponendo il nominativo o i nominativi dei soggetti nei confronti dei quali il Comitato Esecutivo, o l'Amministratore Unico, ovvero, in mancanza del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione, procederà a perfezionare l'affidamento delle concessioni relative all'esercizio di attività di ristorazione e *markets* nelle aree di servizio ubicate lungo la rete autostradale, nonché di indicare ogni eventuale altro termine o condizione del rapporto con il proposto o i proposti concessionari.

4. Nell'espletamento delle attività di cui al precedente punto 3., l'*Advisor* potrà compiere ogni indagine e ogni approfondimento anche di natura istruttoria all'interno della società, ovvero all'esterno di essa, entrando in contatto con organismi, associazioni e autorità aventi interessi, legami o giurisdizione sulle materie rientranti nella propria competenza e il parere o la proposta che saranno resi al Comitato Esecutivo, o

all'Amministratore Unico, ovvero, in mancanza di istituzione del Comitato Esecutivo, al Consiglio di Amministrazione, saranno vincolanti per il medesimo, fatti salvi i casi di dolo o colpa.

5. Fermi restando gli obblighi di legge degli amministratori, anche nella qualità di membri del Comitato Esecutivo, che abbiano, in una determinata operazione, un interesse per conto proprio o di terzi, tutte le deliberazioni del Comitato Esecutivo di cui ai precedenti punti 2. e 3., e in caso di mancata istituzione del Comitato Esecutivo, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno assunte con l'astensione dal voto dell'Amministratore Delegato della Società.

#### Art. 30

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Il Consiglio, nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile, può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri.

Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che - oltre a quelle di legge - ritenga opportune, al Presidente, al Vice Presidente, anche se non sostituisce il Presidente, ed ai Consiglieri muniti di delega. Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali determinandone funzioni e poteri.

L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

#### Art. 31

L'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati - nei limiti dei rispettivi poteri - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Analogamente i Direttori Generali - sempre nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

#### Art. 32

La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, o, disgiuntamente tra loro, al Presidente e all'Amministratore Delegato; in caso di assenza o impedimento del Presidente e dell'Amministratore

Delegato tale potere spetta al Vice Presidente.

Il solo fatto della firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

Senza necessità di alcuna deliberazione autorizzativa del Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei predetti legali rappresentanti può così:

- a) compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultino dalla legge o dal presente statuto;
- b) nominare e revocare institori e procuratori determinandone i poteri;
- c) promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome della Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale, o amministrativa o in qualunque grado di giurisdizione, e quindi anche avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, le magistrature regionali e ogni altra magistratura, anche speciale, pure nei giudizi di revocazione e di opposizione di terzo; nominare e revocare all'uopo avvocati e procuratori legali.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio

può essere conferita dall'Amministratore Unico o dal Consiglio ai Direttori Generali, sia congiuntamente, sia disgiuntamente.

L' Amministratore Unico, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati e i Direttori Generali, nei limiti dei rispettivi poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti e a terzi procuratori, la rappresentanza in giudizio da esercitare in forma singola.

Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì la facoltà' di conferire l'uso della firma sociale da esercitare anche in forma disgiunta.

Il potere di proporre querele e di costituirsi parte civile è attribuito al Responsabile dell'Ufficio Legale che lo eserciterà disgiuntamente con l'Amministratore Unico ovvero con il Presidente e con l'Amministratore Delegato.

#### Collegio Sindacale

##### Art. 33

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio Sindacale é costituito da tre ovvero da cinque Sindaci

effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, fatte salve le disposizioni di Convenzione con il Concedente. L'Assemblea, all'atto della nomina, determina il numero dei componenti il Collegio Sindacale.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso a loro spettante.

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili  
societari

#### Art. 34

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in possesso dei requisiti di professionalità, scegliendolo tra soggetti in possesso di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa e finanziaria, o amministrativa e di controllo di Società di capitali quotate, ed in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente, determinando la remunerazione e la durata dell'incarico, rinnovabile, e conferendo al medesimo adeguati

poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge.

#### Revisione legale dei conti

##### Art. 35

Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

L'attività di revisione legale dei conti è effettuata in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, determinando la durata dell'incarico, il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti debbono

possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta applicabili.

#### Bilancio e Riparto Utili

##### Art. 36

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea.

##### Art. 37

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato ai soci in proporzione alle loro partecipazioni, salva diversa destinazione deliberata di volta in volta dall'Assemblea Ordinaria.

##### Art. 38

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433-*bis* del Codice Civile.

Scioglimento - Liquidazione della Società

##### Art. 39

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procederà alla

nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Art. 40

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto si applica la normativa vigente.